

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 6**

**Data: 02.02.2016**

**OGGETTO:** Conferimento incarico legale all'Avv. Pasquale Giovanni Mosca ed all'Avv. Nicoletta Gervasi per appello davanti la Corte di Appello di Catanzaro avverso Ordinanza Tribunale di Cosenza del 25.01.2016 nel giudizio n.1138/15RG promosso da Mollo Gennaro.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di febbraio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 16,30. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	<b>Sindaco</b>	SI
GIGLIO RAFFAELE	<b>Vicesindaco</b>	SI
ARDIS PAOLO	<b>Assessore</b>	SI
TERRANOVA NATALE	<b>Assessore</b>	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. ==

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, dott. Giancarlo Sirimarco

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso

che in data 1.2.2016 è pervenuto fax di trasmissione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza pronunciata nel giudizio n.1138/2015 promosso dal Sig.Mollo Gennaro,con la quale il medesimo previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente prevista dall'art.63,comma 1 n.4 D.lgs 267/2000,ha annullato la deliberazione di sua decadenza dalla carica di consigliere comunale e per l'effetto ne ha ordinato la reintegrazione nella carica e condannato il Comune di Fagnano Castello al risarcimento dei danni nella misura di euro 5.000,00;

che detta comunicazione è stata assunta al prot.n. 416 del 2.2.2016;

che ai sensi dell'art.22,comma 8,del D.lgs 1507/2011 *“l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale è sospesa in pendenza dell'appello”*;

che l'ordinanza è errata ed ingiusta,nonché priva di motivazione circa l'eccezione sollevata dal difensore del Comune di Fagnano Castello di carenza di legittimazione passiva dell'ente, instaurandosi il contraddittorio tra consigliere decaduto e consigliere subentrante;

che nell'ordinanza viene richiamata la sentenza della Cassazione,Sezioni Unite Civili,n.11/2015 che in realtà è relativa ad una controversia previdenziale,nonché la sentenza della Corte di Cassazione,Sezioni Unite Civili,n.5574 del 6.4.2012,relativa alla decadenza dalla carica di un componente del Consiglio Superiore della Magistratura,che però,non ha affrontato la questione della legittimazione passiva del Consiglio,ma anzi ha specificato che anche se la questione di eleggibilità *“Venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza”* la decisione verte *“sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo”*;

che sul difetto di legittimazione passiva del Comune vi è consolidata giurisprudenza in senso contrario alla tesi del Tribunale di Cosenza (da ultimo CAss.10947/2015);

che,quindi,il Comune di Fagnano Castello intende tempestivamente proporre appello integrale avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza e che,quindi,occorre conferire incarico a legale di fiducia;

che il legale non può che essere l'Avv.Giovanni Pasquale Mosca per avere difeso il Comune nel primo giudizio,che conosce la questione concreta ed è particolarmente esperto della materia, a cui affiancare per la complessità della vicenda l'Avv. Nicoletta Gervasi dello stesso studio legale , ma con compenso unico;

ritenuto che l'ordinanza del Tribunale è ingiusta ed errata sia in rito,che nel merito e,comunque,priva di idonea motivazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri di cui all'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge,

### DELIBERA

-la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;

-di proporre appello integrale avverso l'ordinanza del 25.1.2016, depositata l'1.2.2016, del Tribunale di Cosenza, emessa nel giudizio n.1138/2015 RGAC tra Mollo Gennaro e Comune di Fagnano Castello nonché ALoia Cristina;

-di conferire incarico professionale per la proposizione dell'appello de quo all'avv. Giovanni Pasquale Mosca ed all'Avv. Nicoletta Gervasi con studio in Roma al c.so d'Italia,102, autorizzando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della relativa procura, precisando che il compenso sarà unico e che sarà diviso in parti uguali;

-di dare atto che la spesa presuntiva di € 1.000,00 sarà prevista nello stanziamento del cap.1058 del bilancio c.e. in corso di predisposizione;

-di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali per i successivi atti di competenza.

-di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000;

